



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER CONDUTTORI E FILI SMALTATI

(Prima edizione, maggio 2003)

1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

Le presenti condizioni si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti.

Gli ordini si intendono accettati solo se confermati per iscritto dal venditore.

Nel contesto delle presenti condizioni, il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (successivamente definito, per brevità, "Contratto").

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I Prodotti rispondono tecnicamente, salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto, alle vigenti norme IEC.

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in cataloghi, listini prezzi, o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

Le tolleranze massime sui quantitativi evasi rispetto a quanto ordinato sono pari a $\pm 5\%$.

3. TERMINI DI CONSEGNA

3.1 Qualora il venditore preveda di non essere in grado di consegnare i prodotti alla data pattuita per la consegna, dovrà avvisare tempestivamente il compratore indicando, ove possibile, la nuova data di consegna prevista. Qualora il ritardo imputabile al venditore superi le 8 settimane, il compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata comunicandolo per iscritto al venditore.

3.2. Non si considera imputabile al venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del compratore o giustificato da inadempimenti del compratore.

3.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, è esclusa qualsiasi forma di risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei prodotti.

4. RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETA' - DIFETTOSITA'

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabbrica (F.F.) del venditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. I rischi passano al compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo stabilimento del venditore, indipendentemente da chi sia tenuto a sostenere le spese di trasporto.

4.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data dell'accertamento del difetto e comunque non oltre il termine della garanzia di cui all'art. 7.

4.3 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere, o comunque ritardare, i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.

4.4 Il venditore conserva la proprietà dei prodotti fino al totale pagamento degli stessi: la riserva di proprietà non incide sul passaggio di rischio, disciplinato in questo stesso articolo.

5. PREZZI

I prezzi da applicare sono quelli in vigore al momento della consegna o spedizione e si intendono F.F. e per prodotti imballati, secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1 Salvo diverso accordo, il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa.

6.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse di mora individuato conformemente all'art. 5 del D. Lgs. 231/02 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (**vedere allegato**).

6.3 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il venditore.

6.4 Qualora il venditore avesse motivo di temere che il compratore non potesse o non intendesse pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).

7. GARANZIA PER VIZI

7.1 Il venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza del compratore.

7.2 Il periodo di garanzia è di (*) dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto di quanto riportato nell'articolo 4.

(*) *da completarsi a cura delle parti.*

7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, è inteso che l'obbligo suddetto di sostituire i prodotti è comprensivo e sostitutivo delle garanzie o delle responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei prodotti), ed esclude ogni altra responsabilità del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell'impianto, per mancato guadagno, ecc.).

8. IMBALLI

8.1 Salvo diverso accordo tra le parti, gli imballi (bobine, campane e *pallets*) vengono venduti al compratore con emissione di regolare fattura soggetta ad IVA. Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine a condizioni da definirsi di volta in volta.



8.2 Ove sia pattuito che vengano messe a disposizione del compratore imballi di proprietà del venditore, il compratore dovrà pagare una cauzione, che verrà indicata in fattura. Al momento della restituzione degli imballi, da effettuarsi franco stabilimento del venditore, la cauzione verrà restituita.

La cauzione non verrà restituita qualora gli imballi resi presentassero difetti tali da precluderne il riutilizzo.

In caso di mancata restituzione entro 12 mesi dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura avente per oggetto la cauzione, il venditore tratterà la cauzione ed emetterà regolare fattura soggetta ad IVA per la vendita dell'imballo. Il venditore in nessun caso accetterà in restituzione imballi trascorsi 12 mesi dalla loro consegna.

9. COMPETENZE - CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del venditore.

Il compratore

.....
(Data)

.....
(Timbro e firma)

Il compratore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto che regolano la vendita di conduttori e fili smaltati: 3.3, 4.2 e 4.3, 6.4, 7.3, 9

Il compratore

.....
(Data)

.....
(Timbro e firma)

ALLEGATO

D. Lgs. 231/2002

Art. 5. - Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

(pubblicato sulla GURI N. 33 DEL 10.02.2003)

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari al 3,35% per il semestre 1 luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1 gennaio-30 giugno 2003.